



CONSORZIO ECOLOGICO PRENESTINO (Provincia di Roma)

Consorzio Volontario per il Risanamento Idrico/Ambientale del Comprensorio Prenestino
(revisionato ai sensi dell'art. 60 della legge 142/90, nella forma prevista dagli artt.25 e 23 L. 142/90)

STATUTO



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	<i>pag.3</i>
<i>Art. 1 Costituzione del Consorzio</i>	<i>pag.3</i>
<i>Art. 2 Durata e sede del Consorzio</i>	<i>pag.3</i>
<i>Art. 3 Recessione</i>	<i>pag.4</i>
<i>Art. 4 Adesione al Consorzio</i>	<i>pag.4</i>
<i>Art. 5 Scopi e finalità - Indicazione dei servizi</i>	<i>pag.4</i>
 TITOLO II - ORGANI	 <i>pag.5</i>
<i>Art. 6 Organi del Consorzio</i>	<i>pag.5</i>
<i>Art. 7 Assemblea Consortile</i>	<i>pag.5</i>
<i>Art. 8 Compiti dell'Assemblea</i>	<i>pag.6</i>
<i>Art. 9 Convocazione dell'Assemblea</i>	<i>pag.6</i>
<i>Art.10 Validità delle sedute e delle votazioni dell'Assemblea</i>	<i>pag.7</i>
<i>Art.11 Consiglio di Amministrazione</i>	<i>pag.7</i>
<i>Art.12 Attribuzioni e compiti del Consiglio di Amministrazione</i>	<i>pag.7</i>
<i>Art.13 Funzionamento del Consiglio d'Amministrazione</i>	<i>pag.8</i>
<i>Art.14 Presidente del Consorzio</i>	<i>pag.8</i>
<i>Art.15 Direttore</i>	<i>pag.9</i>
 TITOLO III - AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO	 <i>pag.10</i>
<i>Art.16 Uffici - Personale</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art.17 Segretario del Consorzio</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art.18 Mezzi finanziari</i>	<i>pag.11</i>

<i>Art.19 Contributi ordinari e straordinari obbligatori degli Enti consorziati e corrispettivi per attività di gestione dei servizi</i>	<i>pag.11</i>
<i>Art.20 Riscossione dei contributi ordinari obbligatori e dei corrispettivi per gestione</i>	<i>pag.12</i>
<i>Art.21 Fideiussioni e delegazioni</i>	<i>pag.12</i>
<i>Art.22 Patrimonio e capitale di dotazione</i>	<i>pag.12</i>
<i>Art.23 Esercizio finanziario e bilancio</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art.24 Revisore dei conti</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art.25 Tesoreria</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art.26 Convenzioni, concessioni e partecipazioni</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art.27 Controversie</i>	<i>pag.14</i>
<i>TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art.28 Rapporti con i Comuni ed Enti Soci</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art.29 Partecipazioni nuovi membri</i>	<i>pag.15</i>
<i>Art.30 Richiamo di norme</i>	<i>pag.15</i>
<i>Art.31 Modifiche</i>	<i>pag.15</i>
<i>Art.32 Clausola compromissoria</i>	<i>pag.15</i>
<i>Art.33 Devoluzione del patrimonio</i>	<i>pag.16</i>
<i>Art.34 Entrata in vigore</i>	<i>pag.16</i>

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

1. Tra la Provincia di Roma ed i Comuni di Bellegra, Capranica Prenestina, Castel San Pietro Romano, Cave Gallicano nel Lazio, Genazzano, Olevano Romano, Palestrina, Poli, Rocca di Cave, Roiate, San Cesareo, San Vito Romano e Zagarolo, è stato costituito il Consorzio per il risanamento idrico-ambientale del comprensorio Prenestino, denominato “**Consorzio Ecologico Prenestino**”, indicato con la sigla **-CEP-**.
2. Il riconoscimento giuridico del CEP è stato disposto dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 1988 n°11402, sulla premessa del rilevante interesse sociale degli scopi del Consorzio, pubblicato sul B.U.R.L. n°22 del 10 agosto 1989.
3. Con deliberazione consortile AC n. 11/94 di approvazione del nuovo Statuto e della Convenzione è stata attuata la trasformazione del Consorzio, applicando la forma della Azienda Consortile prevista dall'art.25, 1° comma della legge 142/90, in relazione al modello amministrativo dell'Azienda Speciale, delineata dall'articolo n°23 della predetta legge. Lo Statuto e la Convenzione sono stati sottoposti all'approvazione dei Consigli degli Enti consorziati, i quali hanno regolarmente provveduto. L'avviso di revisione del Consorzio è stato pubblicato sul B.U.R.L.n°21 - parte terza - del 29 luglio 1995.
4. Con atto deliberativo n°23/1996, l'Assemblea consortile, ha preso atto del recesso della Provincia di Roma in conseguenza dell'entrata in vigore della legge nazionale n°36/94 sul servizio idrico integrato.
5. Con la procedura di cui all'art.24 della legge 142/90 al Consorzio Ecologico Prenestino ha formalmente aderito il Comune di Colonna il cui territorio nella totalità è orograficamente connesso al comprensorio Prenestino. Conseguentemente gli Enti consorziati sono i seguenti Comuni: Bellegra, Capranica Prenestina, Castel San Pietro Romano, Cave, Colonna, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Olevano Romano, Palestrina, Poli, Rocca di Cave, Roiate, San Cesareo, San Vito Romano e Zagarolo.

ART.2 DURATA E SEDE DEL CONSORZIO

1. La durata del Consorzio, trasformato ope legis, è stabilita in anni 25 (venticinque) ed è prorogabile. Il Consorzio medesimo potrà essere sciolto in qualunque momento con il consenso di tutti gli Enti consorziati o per richiesta della maggioranza degli Stessi. Lo scioglimento del Consorzio, in ogni caso, non potrà avvenire prima della scadenza dei primi 5 anni, salvo l'intervento di norme di legge al riguardo.

In caso di scioglimento il personale impiegato nelle attività tecnico/amministrative e gestionali del Consorzio viene assorbito dagli Enti consorziati, con gli stessi diritti maturati, sulla base di criteri di ripartizione determinati dall'Assemblea Consortile, con effetto obbligatorio per gli Enti consorziati.

2. La sede dell'Ente consortile è sita in Palestrina; tuttavia per motivi tecnico-amministrativi e organizzativi, la sede può essere trasferita in uno degli altri Comuni facenti parte del Consorzio.

ART.3 RECESSIONE

1. Ciascun Ente ha la facoltà di presentare richiesta di recesso entro e non oltre il mese di giugno dell'anno in corso.
Per quanto riguarda i servizi attivati, il Comune che recede ha sempre il diritto di partecipare alla fruizione del servizio in qualità di utente.
In caso di recesso di un Ente consorziato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea nel deliberare definirà con effetto obbligatorio:
 - i rapporti tra Ente recedente e Consorzio e le condizioni del recesso;
 - le proprietà patrimoniali e la quota di personale efferenti all'Ente recedente;
 - le condizioni di utilizzo dei servizi del Consorzio da parte dell'Ente recedente, mediante convenzione.
2. L'Ente che recede rimane tuttavia obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni già assunte con effetti permanenti.

ART.4 ADESIONE AL CONSORZIO

Al Consorzio hanno facoltà di aderire tutti i Comuni il cui territorio nella totalità o anche in modo parziale sia orograficamente connesso al comprensorio Prenestino, tramite la procedura associativa convenzionale dell'art. 24 L. 142/90 s.m.i.. Possono altresì aderire altri Enti pubblici o privati e quei Comuni limitrofi agli ambiti sopraindicati, se fruitori dei servizi erogati dal Consorzio.

La proposta di adesione al Consorzio deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'Assemblea.

ART.5 SCOPI E FINALITÀ - INDICAZIONE DEI SERVIZI

Il Consorzio, con i poteri conferiti dalle leggi, nonché mediante i propri ordinamenti, ha lo scopo di promuovere iniziative, interventi ed attività volte a:

- a) collettamento e depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature dei Comuni aderenti.
- b) gestione unitaria e complessiva dei servizi pubblici di cui al punto a).
- c) informazione ed educazione ambientale.

In particolare il Consorzio, direttamente o per effetto di convenzioni, si propone:

I. Settore acque Reflue

- la gestione, ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti esistenti;
- lo studio, la progettazione, la costruzione e la gestione di nuove opere, programmi e interventi per i quali lo Stato, la Regione e la Provincia intendono avvalersi del Consorzio;

- la determinazione di un sistema tariffario unitario, da adottare nell'ambito di ciascun Comune del Consorzio, per la depurazione delle acque, fanghi residuati di processi produttivi e da impianti di trattamento di acque di scarico;
- di effettuare il controllo del rispetto della normativa, stabilita dai Regolamenti e dalla Regione, dei complessi produttivi allacciati alle fognature pubbliche per quanto tiene alla accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati per un corretto e razionale uso dell'acqua ai fini produttivi, irrigui, industriali e civili;
- la predisposizione di un regolamento per l'immissione delle acque reflue, provenienti da insediamenti civili e produttivi, sulla pubblica fognatura; regolamento che dovrà essere adottato e applicato da tutti i Comuni Consorziati.
- l'inquadramento dei piani tecnico-finanziari degli interventi per le suddette attività nei programmi generali di assetto e sviluppo del territorio, stabiliti dai Comuni, Provincia di Roma e Regione Lazio.

II. Settore ed Educazione Ambientale

- produzione di campagne di formazione dell'opinione pubblica;
- iniziative per il perseguimento delle attività di istituto;
- svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento per operatori pubblici e privati.

TITOLO II - ORGANI

ART.6 ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi del Consorzio:
 - l'Assemblea Consortile
 - il Presidente del Consorzio
 - il Consiglio d'amministrazione
 - il Direttore.
2. I membri dell'Assemblea assumono il nome di delegati; i membri del Consiglio di Amministrazione quello di Consiglieri.

ART.7 ASSEMBLEA CONSORTILE

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio ed è costituita dagli Enti consorziati individuati nelle persone dei Presidenti e dei Sindaci o di loro delegati, con pari rappresentanza e potestà di voto.
2. L'Assemblea non ha termini di durata, essa si rinnova automaticamente per effetto delle sostituzioni dei rappresentanti di diritto degli Enti consorziati e/o delegati dai Presidenti e dai Sindaci.
3. Lo scioglimento, anche anticipato, di uno o più Consigli o di tutti a seguito di elezioni comunali generali, non comporta la decadenza dei delegati in carica finché non verrà eletto il nuovo Sindaco ai sensi del Testo Unico D.Lgs.n°267/2000.

4. Il delegato dura nell'incarico finché permane in carica il Presidente e il Sindaco delegante e salvo espresso atto confermatario del nuovo Presidente e del nuovo Sindaco, cessa al momento della elezione di questi ultimi.
5. I Sindaci possono delegare persone diverse dai Consiglieri Comunali, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale.
6. Fino alla completa riforma dei servizi pubblici locali agli Amministratori del Consorzio per quanto attiene aspettative, permessi, rimborso spese ed indennità sono applicate le disposizioni previste dal DPR n° 902/96, dal Codice Civile e dal T.U. sull'ordinamento degli Enti locali di cui al D.Lgs.n°267/2000 per quanto applicabile.

ART.8 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale di indirizzo e di controllo politico/amministrativo del Consorzio ed è costituita dagli Enti consorziati individuati nei Presidenti e nei Sindaci o loro delegati con pari rappresentanza e potestà di voto.
2. In particolare, spetta all'Assemblea:
 - la nomina e la revoca del Presidente del Consorzio;
 - la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;
 - la nomina e la revoca del revisore dei Conti;
 - l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo;
 - l'approvazione dei regolamenti interni amministrativi e tecnici del Consorzio, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - l'approvazione dei piani-programmi pluriennali e delle direttive annuali di azione del Consorzio, predisposti dal Consiglio di amministrazione;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e dei canoni per i quali la legge attribuisce o consente l'esercizio della potestà tributaria e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - la determinazione, per ciascun esercizio, della misura dei corrispettivi di gestione servizi, dei contributi ordinari (quote associative) e straordinari obbligatori degli Enti consorziati, in base a criteri fissati dal successivo art. 19;
 - l'accettazione delle domande di partecipazione di altri Enti al Consorzio;
 - la nomina dei rappresentanti del Consorzio negli Enti o Istituzioni pubbliche e private;
 - l'alienazione o l'acquisto di immobili e l'assunzione di mutui;
 - la determinazione delle indennità a favore dei vari componenti gli organi del Consorzio;
 - la disciplina generale dello stato giuridico del personale; le piante organiche e le loro variazioni;
 - tutti quei provvedimenti sui quali il Consiglio di Amministrazione ritenga di promuovere il voto dell'Assemblea.
3. Le deliberazioni indicate nel presente articolo devono essere considerate, a tutti gli effetti atti fondamentali.

ART.9 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, almeno due volte all'anno, ed in via straordinaria ogni qualvolta sarà ritenuto necessario dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno un terzo dei delegati componenti l'Assemblea. In quest'ultimo caso, la richiesta rivolta al Presidente del Consorzio, dovrà essere soddisfatta entro trenta giorni dalla presentazione e l'Assemblea sarà convocata con le modalità stabilite dai commi seguenti.
2. La data e l'ordine del giorno delle convocazioni dell'Assemblea sono stabiliti dal Presidente del Consorzio.
3. L'avviso di convocazione è inviato ai rappresentanti degli Enti consorziati mediante lettera raccomandata da spedire almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, tale termine è ridotto a 24 ore, su convocazione telegrafica o con mezzi telematici.
4. La documentazione relativa all'ordine del giorno verrà messa a disposizione dei delegati presso l'ufficio di segreteria dell'Ente, almeno 24 ore prima della riunione.
5. L'adunanza per l'insediamento dell'Assemblea è convocata dal Presidente uscente e la stessa è presieduta dal delegato più anziano di età.

ART.10 VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno metà dei componenti di cui all'art. 7 comma 1. Qualora non siano intervenuti i delegati componenti dell'Assemblea nel numero sopra indicato, l'adunanza avrà luogo in seconda convocazione non prima di 24 ore ed in questo caso l'adunanza sarà valida quando sia intervenuto almeno un terzo dei delegati componenti l'Assemblea.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Le votazioni avvengono di norma a scrutinio palese.
3. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo per le sole questioni che comportino un giudizio su persone.

ART.11 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, organo di indirizzo imprenditoriale e di amministrazione delle attività del Consorzio, è costituito dal Presidente del Consorzio e da quattro Consiglieri eletti dall'Assemblea, di cui uno in qualità di Vicepresidente.
2. L'elezione del Presidente del Consorzio, del Vicepresidente e dei Consiglieri di Amministrazione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei delegati componenti l'Assemblea, sulla base di una proposta, sottoscritta da almeno un terzo dei delegati componenti l'Assemblea, contenente i nominativi dei candidati alle cariche di Presidente, di Vicepresidente e di Consigliere, unitamente al loro curriculum vitae.

3. La proposta contenente tra l'altro l'indicazione del programma e degli obiettivi da raggiungere, è depositata almeno cinque giorni prima della seduta dell'Assemblea nella segreteria del Consorzio.
4. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica cinque anni e comunque sino alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per il rinnovo degli organi del Consorzio.

ART.12 ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea ed in particolare ad esso compete:

- l'attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea, svolgendo azione propositiva e di impulso nei confronti della stessa;
- la relazione annuale all'Assemblea sulla propria attività;
- la predisposizione dei piani-programmi pluriennali e delle direttive annuali di azione del Consorzio;
- le deliberazioni relative all'assunzione del personale e al loro impiego e organizzazione, nonché l'eventuale utilizzo di personale dipendente dagli Enti consorziati;
- l'affidamento di incarichi per studi, progetti o consulenza o ogni altra forma di supporto tecnico esterno che si rendano necessari per il conseguimento degli scopi consortili;
- l'approvazione dei progetti, programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste in bilancio nel piano programma e non attribuiti ad altri organi;
- la nomina del Direttore scelto tra aspiranti in possesso di laurea in materie attinenti le attività del Consorzio o non laureati purché con esperienza decennale maturata presso Enti, aziende e/o istituzioni pubbliche o private;
- la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario, sulla base degli schemi predisposti dal Direttore;
- tutti gli ulteriori adempimenti che nei limiti degli indirizzi e delle direttive generali formulate dall'Assemblea consortile, sono finalizzati all'attuazione e al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che il CEP è destinato a soddisfare, e che non siano per legge o per statuto espressamente riservate al Presidente;

ART.13 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le sedute straordinarie hanno luogo ogni qualvolta ritenute necessarie dal Presidente o su richiesta di almeno due Consiglieri. Le sedute, sia ordinarie che straordinarie, devono essere convocate mediante qualsiasi forma ritenuta idonea, non più tardi della giornata precedente la data di convocazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consorzio.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quanto è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

ART.14 PRESIDENTE DEL CONSORZIO

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Consortile ed ha la legale rappresentanza dell'Ente.
2. In particolare:
 - rappresenta e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione sottoscrivendo unitamente al Segretario verbalizzante, i relativi verbali delle adunanze;
 - stipula i contratti in nome e per conto del Consorzio, salva fatta l'eventuale assegnazione di tale competenza mediante apposito provvedimento di delega e/o di conferimento delle funzioni dirigenziali;
 - sovrintende al buon funzionamento del Consorzio sull'operato del direttore e del personale;
 - stabilisce le direttive generali di amministrazione del Consorzio e del personale;
 - convoca l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;
 - firma gli ordini di pagamento e di incasso, la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione, salva fatta l'eventuale assegnazione di tale competenza mediante apposito provvedimento di delega e/o di conferimento delle funzioni dirigenziali;
 - verifica che le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza siano conformi a quanto previsto dal presente statuto e da quello comunale;
 - esegue gli incarichi affidati dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Assemblea Consortile;
 - assume l'iniziativa per l'applicazione dei contratti nazionali di lavoro e degli accordi integrativi stipulati in sede decentrata, proponendo al Consiglio di Amministrazione i criteri di gestione delle trattative e delle relazioni sindacali;
 - attende a tutti gli altri adempimenti che gli siano demandati per legge o per regolamento;
3. In caso di assenza dichiarata o di impedimento del Presidente, le funzioni a lui attribuite sono svolte dal Vice-Presidente e in assenza di questi dal Consigliere più anziano di età.

ART.15 DIRETTORE

1. Il Direttore ha la responsabilità delle attività gestionali del Consorzio; ivi compresa la gestione tecnico/operativa (conduzione, mantenimento condizioni di funzionalità e rispetto della normativa di settore) delle reti e impianti.
In caso di sua assenza od impedimento viene sostituito dal dirigente e/o funzionario individuato dal Presidente. La nomina del Direttore viene disposta dal Consiglio di Amministrazione, su proposta e designazione del Presidente, in linea con la normativa di settore.
2. Al Direttore competono le seguenti attribuzioni:
 - sovrintendenza e coordinamento della gestione generale dell'Ente finalizzata al perseguimento di livelli di efficienza ed efficacia nella conduzione e gestione delle reti e degli impianti;
 - gestione reti e impianti idrico/ambientali (acqua, fognatura e depurazione);
 - esecuzione delle direttive e disposizioni del Presidente;
 - direzione del personale e sovrintendenza sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
 - esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - proposta e adozione dei provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità del Consorzio e per il suo organico sviluppo;
 - redazione dello schema del bilancio preventivo ed del conto consuntivo al Consiglio di Amministrazione;

- nei limiti fissati con il regolamento e da apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione effettuazione degli acquisti in economia ed delle spese indispensabili al funzionamento normale e ordinario del Consorzio;
- predisposizione dei contratti e delle convenzioni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- su richiesta del Presidente partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo;
- svolgimento di tutti gli altri compiti demandati dalla legge e dai regolamenti del Consorzio;
- redazione di relazioni e pareri richiesti dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

ART.16 UFFICI - PERSONALE

1. Il Consorzio, per l'espletamento delle proprie attività si avvale di personale proprio o comandato.
2. Lo stato giuridico del personale è disciplinato da apposito regolamento organico, conformato alla configurazione istituzionale dell'Ente. Fino all'approvazione di questo, la materia è disciplinata da apposita deliberazione dell'Assemblea.
3. Il Consorzio può altresì avvalersi, una tantum, di personale dipendente dagli Enti consorziati, debitamente autorizzato, esperto nelle materie tecnico-amministrative e finanziarie.

ART.17 SEGRETARIO DEL CONSORZIO

1. Il Segretario del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su designazione del Presidente del Consorzio. Le funzioni di Segretario del Consorzio possono essere affidate ad un funzionario degli Enti che fanno parte del Consorzio, se in possesso dei requisiti idonei.
Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, per quanto possibile, di uno dei Segretari Comunali degli Enti consorziati.
Il segretario in caso di assenza od impedimento viene sostituito dal dirigente e/o funzionario individuato dal Presidente.
2. Il Segretario in particolare:
 - cura la verbalizzazione delle risultanze delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, provvedendo alla redazione dei relativi atti che sottoscrive con il Presidente;
 - cura la raccolta e la conservazione dei verbali delle suddette sedute in appositi registri distinti per organo di provenienza;

- collabora nell'attività amministrativa del Consorzio, assistendo il Presidente e il Direttore nelle loro funzioni, sovrintende e coordina i servizi amministrativi e finanziari dell'Ente, nella misura in cui ciò venga specificamente disposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - provvede alla pubblicazione all'Albo dell'Ente, dei verbali adottati dagli Organi dell'Ente, e all'inoltro degli stessi agli organi competenti;
 - roga i contratti nell'interesse del Consorzio, ricorrendone le condizioni di cui alla legge 3 maggio 1966 n°261;
 - attende alla tenuta del repertorio dei contratti del Consorzio.
3. In relazione all'attuazione del processo di privatizzazione dei servizi pubblici locali ed in particolare a seguito della trasformazione dei modelli di gestione secondo formule societarie di diritto privato, la presenza in organico della figura professionale del "Segretario" è rimessa alla scelta motivata del Consiglio di Amministrazione, che in alternativa può disporre l'individuazione nell'organico consortile di un funzionario e/o ufficio cui affidare le funzioni di cui sopra.

ART.18 MEZZI FINANZIARI

1. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di solidarietà, efficacia, efficienza ed economicità, con l'obbligo del pareggio del Bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
2. Con apposito regolamento saranno definite le modalità per la gestione tecnica ed amministrativa delle utenze ed il relativo sistema tariffario tendente ad assicurare una sana gestione economico-industriale dei servizi gestiti, socialmente e tecnicamente progredita. A tal fine, e con le modalità previste dalle leggi vigenti sarà effettuata periodicamente la revisione tariffaria, sulla base delle risultanze economiche dei vari esercizi.
3. Il Consorzio provvede al raggiungimento degli scopi di istituto mediante i seguenti mezzi economici:
 - contributi ordinari obbligatori a carico dei Comuni;
 - corrispettivi obbligatori a carico dei Comuni per la gestione dei servizi;
 - contributi straordinari obbligatori a carico degli Enti consorziati;
4. A partire da dopo il primo anno di effettiva gestione, il Consorzio può provvedere direttamente alla riscossione delle tariffe (canoni) per la raccolta, collettamento, depurazione e scarico secondo la normativa vigente in parte richiamata al successivo art. 20 e propri regolamenti attuativi. I Comuni si obbligano a rimettere al Consorzio, entro il mese di settembre dell'anno precedente, l'elenco dettagliato delle utenze corredato e aggiornato di tutti i dati per la determinazione dei canoni.
5. Il Consorzio opera altresì mediante i seguenti altri mezzi finanziari:
 - i mutui che lo Stesso è autorizzato a contrarre per la costruzione di impianti ed i contributi in conto capitale ottenuti ai sensi delle vigenti leggi;
 - eventuali finanziamenti e contributi a fondo perduto concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti costituenti o da terzi che abbiano interesse al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 5;
 - il fondo di ammortamento impianti ed i fondi di riserva, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento contabile;
 - i contributi di allacciamento che verranno stabiliti nei regolamenti di servizio.

6. Le spese cui il Consorzio deve far fronte principalmente sono:
- oneri relativi allo svolgimento delle proprie attività di programmazione, progettazione e costruzione;
 - gli oneri relativi al funzionamento dei propri organi e uffici;
 - gli oneri per la gestione, esercizio e la manutenzione degli impianti e relative spese per energia elettrica, smaltimento fanghi, etc...;
 - gli oneri per le attività di informazione ed educazione ambientale.

ART.19 CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI OBBLIGATORI DEGLI ENTI CONSORZIATI E CORRISPETTIVI PER ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI.

1. I contributi ordinari obbligatori a carico dei Comuni sono determinati dall'Assemblea in ragione del numero degli abitanti;
2. Gli eventuali contributi straordinari obbligatori per interventi urgenti di straordinaria manutenzione sono determinati dall'Assemblea in sede di bilancio economico e ripartiti tra i Comuni consorziati in proporzione agli abitanti.
3. I corrispettivi per attività di gestione a carico dei Comuni vengono determinati annualmente dall'Assemblea in sede di bilancio di previsione, tenendo conto degli abitanti residenti e fluttuanti totali di ciascun Comune.
4. In sede di adesione di singoli Enti e Comuni, l'Assemblea determinerà la quota di contributo ordinario obbligatorio e del corrispettivo di gestione, posto a carico di ciascuno di essi.

ART.20 RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI OBBLIGATORI E DEI CORRISPETTIVI PER GESTIONE.

1. I contributi ordinari obbligatori ed i corrispettivi per le attività di competenza sono entrate patrimoniali dell'Ente la cui riscossione viene effettuata con le modalità e le forme consentite dalla legge in relazione alla predetta tipologia.
2. Le quote, a carico degli Enti consorziati, dei contributi obbligatori e dei corrispettivi di gestione, vengono determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del bilancio economico e sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Consortile.
3. I corrispettivi della gestione vengono iscritti a ruolo, tenendo conto degli introiti derivanti al Consorzio dalla riscossione delle tariffe per scarichi industriali e produttivi.
4. I contributi obbligatori ed i corrispettivi di gestione, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere riscossi nelle forme previste dall'art. 32 della legge 26 aprile 1983 n° 131; l'esattore provvede alla riscossione ed al successivo versamento delle quote del Consorzio.

ART.21 FIDEIUSSIONI E DELEGAZIONI

1. Gli Enti consorziati possono essere chiamati a prestare fidejussioni e/o delegazioni sulle entrate proprie e prestiti e mutui che il Consorzio accenderà per sviluppare le proprie attività.
2. Le relative quote di garanzia saranno concordate tra il Consorzio e gli Enti interessati ai sensi di legge.

ART.22 PATRIMONIO E CAPITALE DI DOTAZIONE

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito da beni mobili ed immobili conferiti in dotazione dagli Enti consorziati all'atto della costituzione e successivamente, nonché i beni mobili ed immobili realizzati e acquisiti con mezzi finanziari propri o di altri Enti o con mutui assunti direttamente.
I beni del Consorzio sono iscritti nel libro dei cespiti e dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite dal Regolamento di Contabilità.

ART.23 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

1. Per la gestione contabile del Consorzio, in ottemperanza ai principi stabiliti nel titolo V dell'ordinamento degli Enti locali di cui al T.U. approvato con D.Lgs.n°267/2000, applica criteri di efficienza ed economicità e rispetta l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
2. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il bilancio di previsione economico e finanziario di ciascun esercizio, redatto in applicazione delle leggi e normative in materia e dei principi contabili del Codice Civile, deve essere presentato entro il 30 settembre e approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. I progetti di bilancio devono essere comunicati al revisore del conto in tempo utile d'esame.
5. Il Bilancio deve essere approvato in pareggio.

ART.24 REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore dei conti, di cui al comma 7 dell'art.114 dell'ordinamento finanziario e contabile dell'Ente locale, è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto ed è scelto tra gli iscritti all'apposito registro previsto dall'art. 1 del D.L. 27/01/1992 n° 88.
2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
3. Il revisore dei conti controlla la gestione del Consorzio, vigila sull'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti, sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al preventivo ed alle scritture contabili ed ai libri consortili, accerta la regolare tenuta della contabilità, redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.

4. Il revisore dei conti può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può intervenire a quella dell'Assemblea.
5. Per quanto attiene all'incompatibilità ed ineleggibilità, limiti di affidamento, funzioni, e responsabilità, trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo VII dell'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.n°267/2000.

ART.25 TESORERIA

1. Il Consorzio, è dotato di un servizio di tesoreria per lo svolgimento delle funzioni di pagamento ed incasso
2. L'affidamento del servizio di cui sopra avviene sulla base di un capitolato speciale d'appalto approvato e con procedure ispirate all'applicazione dei principi della trasparenza e concorrenza.

ART.26 CONVENZIONI, CONCESSIONI E PARTECIPAZIONI

1. Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per estendere ad altri soggetti, la propria attività e gestire il servizio affidatogli a condizioni di mercato sulla base di preventivi d'impianto e/o d'esercizio. Analogamente potrà estendere l'ambito delle attività e acquisizione di servizi dai Comuni consorziati mediante la stipulazione di apposite convenzioni e contratti di servizio.
2. Il Consorzio, in particolare per i suoi compiti istituzionali di cui al precedente art. 5 e per attività di progettazione, costruzione ed esercizio di impianti di depurazione e collettori nel suo comprensorio che costituisce il proprio fine, può avvalersi del sistema della concessione a terzi o mediante convenzione, e altresì partecipare a società di capitali con altri Enti o Aziende e Società del settore idrico/ambientale.
3. Le deliberazioni relative alla partecipazione a Società di capitali sono assunte dall'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei delegati componenti l'Assemblea.

ART.27 CONTROVERSIE

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli Enti consorziati e il Consorzio sarà deferita a un collegio arbitrale così composto:
 - un rappresentante dell'Ente consorziato interessato alla controversia;
 - un rappresentante del Consorzio nominato dall'Assemblea;
 - un rappresentante nominato congiuntamente dalle due parti o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale con funzioni di Presidente.
2. Il collegio arbitrale giudicherà secondo equità e il lodo sarà inappellabile.
3. Il lodo medesimo dovrà essere reso entro 90 giorni, salvo il caso in cui le questioni da risolversi abbiano diretta influenza sullo svolgimento dell'attività del Consorzio. In tale ipotesi il termine massimo è determinato in 30 giorni e la sussistenza del caso di urgenza rimane rimessa alla decisione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART.28 RAPPORTI CON I COMUNI ED ENTI SOCI

1. Il Consorzio, nel perseguire i propri fini, impronta la propria azione agli indirizzi e programmi degli Enti consorziati ed uniforma la sua programmazione a quella fissata dalla Regione e dalla Provincia, mantenendo con Essi stretti rapporti di collaborazione e di servizio.
2. Il Consorzio, in particolare, comunica agli Enti consorziati, normalmente due volte l'anno in sede di presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, una relazione sull'andamento della gestione.
3. Il Consorzio comunica altresì agli Enti consorziati i bilanci preventivi e consuntivi, nonché la composizione degli organi consortili.
4. Le opere di potenziamento e di miglioramento degli impianti e/o di nuova realizzazione, finanziate con eventuali fondi propri dei Comuni o con fondi assegnati ai Comuni stessi da Enti diversi, saranno per quanto possibile progettate e realizzate dal Consorzio e contestualmente prese in consegna e gestite dallo Stesso a norma dello Statuto e della Convenzione.

ART.29 PARTECIPAZIONE NUOVI MEMBRI

Gli Enti che intendessero partecipare al Consorzio, dovranno presentare apposita domanda, corredata da copia autentica della relativa deliberazione consiliare, divenuta esecutiva, di approvazione dello Statuto e dello schema di Convenzione, fornito preventivamente dal Consorzio.

ART.30 RICHIAMO DI NORME

1. Per quanto non sia nel presente Statuto diversamente disposto, si osservano nell'amministrazione e nel funzionamento del Consorzio le norme vigenti in materia di Enti pubblici preposti alla gestione di servizi locali comunali, la legislazione del settore di competenza, le norme del Codice civile, nonché laddove applicabili i principi dell'ordinamento degli Enti locali di cui al T.U. approvato con D.Lgs.n°267/2000.
2. Per i procedimenti e per la pubblicità degli atti, si osservano, in quanto applicabili, le norme della Legge 241/90.

ART.31 MODIFICHE

1. L'Assemblea Consortile può apportare modifiche ed adeguamenti al presente statuto, purché non essenziali e salvo l'applicazione di norme legislative statali o regionali. Si definiscono essenziali le modifiche e gli adeguamenti interessanti gli articoli 2,4,5,11,18 e 19.
2. Le eventuali modifiche ed adeguamenti delle norme di cui agli articoli citati nel comma precedente dovranno avvenire nello stesso modo e con le stesse forme stabilite per la costituzione del Consorzio della legislazione vigente.
3. Le integrazioni e modifiche del presente Statuto devono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati componenti l'Assemblea, salvo il caso di modifiche fissate per legge, nel quale basterà la maggioranza semplice.

ART.32 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il Consorzio, in attesa di sua definitiva e completa organizzazione tecnico-operativa, può effettuare in tutto o in parte la gestione associata dei servizi a mezzo di convenzioni con Enti, Società pubbliche e private specializzate nel settore.

ART.33 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Alla cessazione o in caso di scioglimento del Consorzio, il suo patrimonio verrà devoluto agli Enti consorziati, secondo criteri che saranno stabiliti dall'Assemblea con effetto obbligatorio per tutti i gli Enti consorziati medesimi.

ART.34 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto, dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e la contestuale affissione per trenta giorni all'Albo Pretorio degli Enti consorziati, entra in vigore alla data di insediamento della prima Assemblea dei Rappresentanti degli Enti consorziati.

Gli adeguamenti disposti dall'Assemblea Consortile, purché non riguardanti disposizioni contenute negli articoli citati all'art.31 comma 1, diverranno esecutivi a seguito dell'esecutività della deliberazione con la quale sono stati adottati.

